

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 353

DEL 02/02/2012

Oggetto: **P.S.R. 2007-2013 Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori” - Terza sottofase. Rigetto ricorso gerarchico della ditta Bosco Veronica (CUAA: BSCVNC79M64B354R).**

## Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando per l'ammissione ai premi previsti dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna - Misura 112 “Insediamento di giovani agricoltori”;
- PREMESSO** che il 29/06/2010 la Sig.ra Bosco Veronica ha presentato domanda di ammissione ai benefici in oggetto;
- PREMESSO** che, con determinazione del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie n. 3137/2010 del 20/10/2010, è stata approvata la Graduatoria provvisoria unica Regionale delle domande relative alla terza sottofase.

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 353

DEL 02/02/2012

L'istanza della Sig.ra Bosco si collocava nella posizione n. 298 della graduatoria delle domande ammissibili finanziabili;

## **PREMESSO**

che con nota prot. n. 3565 del 04/04/2011, notificata il 09/05/2011, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus ha comunicato alla Richiedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per non aver la stessa presentato la documentazione a completamento della domanda di aiuto, di cui al punto 10 delle "Disposizioni per la presentazione e il finanziamento delle domande d'aiuto per la misura 112". In particolare, non risultavano pervenuti all'Ufficio istruttore il Piano di Sviluppo Aziendale e la documentazione attestante il requisito di professionalità. Alla Richiedente veniva assegnato un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per la presentazione dei documenti mancanti, ovvero di osservazioni o di quanto ritenuto utile per il proseguo dell'iter istruttorio;

## **PREMESSO**

che, con nota pervenuta al Servizio Territoriale il 24/05/2011, la Richiedente eccepisce che la mancata presentazione del P.S.A. è dovuta all'impossibilità di aderire a una Organizzazione di Produttori (O.P.) del settore "Ortofrutta", per il cui impegno di partecipazione le erano stati attribuiti 8 punti. La Sig.ra Bosco rappresenta che le domande di adesione presentate a diverse O.P. sono state rigettate per la mancanza dei requisiti necessari, quali: l'esistenza di produzione in atto al momento della richiesta di adesione, e l'assoggettamento ad un periodo di prova di almeno un anno prima dell'accettazione definitiva dell'istanza. La Richiedente chiarisce che l'indisponibilità del prodotto dipende dalla programmata modifica dell'ordinamento colturale, da seminativo irriguo in frutticolo. La Sig.ra Bosco sottolinea che la mancata adesione a una O.P. determina una diminuzione del punteggio che ha come conseguenza l'esclusione della sua istanza dal finanziamento. La Richiedente ravvisa, perciò, una disparità di trattamento tra le aziende che non modificano l'ordinamento colturale esistente, e quindi

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 353

DEL 02/02/2012

possono associarsi subito, e le altre, come la propria, che intendono modificarlo. Pertanto, la Sig.ra Bosco rappresenta la necessità di modificare le disposizioni del bando a riguardo;

## **PREMESSO**

che l'Ufficio istruttore ha ritenuto non accoglibili le controdeduzioni presentate dalla Sig.ra Bosco. Pertanto, in data 23/06/2011 con determinazione del Direttore del Basso Campidano e Sarrabus n° 2484/20 11 è stata rigettata l'istanza di finanziamento per la seguente motivazione: *“La ditta non ha presentato il P.S.A. e la documentazione attestante il requisito di professionalità richiesto con nota n° 3565 del 04/04/2011”*;

## **VISTO**

il ricorso avverso il suddetto provvedimento, a mezzo del quale la Sig.ra Bosco ribadisce quanto esposto nella memoria difensiva, e sostiene che la partecipazione ad una O.P. non può essere posta come *“conditio sine qua non”* per l'attribuzione del punteggio, se non sussistono le condizioni perchè la stessa possa avvenire. La Sig.ra Bosco dichiara che il P.S.A. (che allega in bozza) è stato regolarmente redatto il 14/03/2011, ma non è stato trasmesso in tale data, a motivo della mancata ammissione in una O.P. Relativamente all'altra motivazione del rigetto della domanda d'aiuto, ovvero la mancata presentazione del documento attestante il requisito di professionalità, la Ricorrente precisa che nella domanda d'aiuto aveva richiesto di usufruire della proroga, impegnandosi ad acquisire il requisito delle conoscenze e competenze professionali entro i 36 mesi previsti dal bando. La Sig.ra Bosco, pertanto, chiede il riesame della pratica e il reinserimento della propria istanza fra quelle finanziabili;

## **PREMESSO**

che il Bando, al punto 6.2.1, dispone che in linea generale il requisito di professionalità deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. *“Tuttavia, può essere accordata una proroga (periodo di adattamento) per soddisfare i requisiti di conoscenza e professionalità*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 353

DEL 02/02/2012

*necessari per avviare o ristrutturare l'azienda. (omissis) La richiesta di proroga deve essere contenuta nel P.S.A.”;*

**VISTO** il paragrafo 10 del Bando recante “*Completamento della domanda d'aiuto*”, il quale al punto d.5) indica il Piano di Sviluppo Aziendale tra la documentazione essenziale che i richiedenti devono presentare entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria;

**CONSIDERATO** che la Ricorrente non ha provveduto al completamento della domanda d'aiuto;

**VISTO** il paragrafo 12 del Bando, ai sensi del quale l'assenza della documentazione e delle informazioni essenziali per l'espletamento dell'istruttoria determina l'inammissibilità delle domande e la loro conseguente archiviazione;

**RITENUTE** per quanto sopra esposto non congrue le motivazioni addotte dalla Ricorrente;

**VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 10852 del 12/10/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DETERMINA**

**ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Bosco Veronica (CUAA BSCVNC79M64B354R);

**ART.2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché notifichi il presente atto alla ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

# Argea

Agenzia regionale  
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE  
AUTONOMA  
DELLA SARDEGNA

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 353

DEL 02/02/2012

**ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso il Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito [www.sardegnaagricoltura.it](http://www.sardegnaagricoltura.it).

**Il Direttore Generale**

Marcello Giovanni Onorato